



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 10 ottobre 2011 n.165

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 3 della Legge 21 settembre 2009 n.131;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.28 adottata nella seduta del 4 ottobre 2011;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

CAPO I PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

Art. 1 (Finalità)

1. Le disposizioni di cui al presente Capo definiscono la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
 - b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
 - c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
 - d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
 - e) mitigare gli effetti di eventi atmosferici estremi contribuendo quindi a:
 - 1) garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;
 - 2) ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque;
 - f) proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico ed impedirne il deterioramento.
2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza principalmente attraverso i seguenti strumenti:

- a) l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
 - b) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
 - c) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato;
 - d) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
 - e) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
 - f) l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose;
 - g) l'adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali secondo un approccio combinato.
3. Il perseguimento delle finalità e l'utilizzo degli strumenti di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente, contribuiscono a proteggere le acque del territorio della Repubblica di San Marino e dei bacini imbriferi connessi.

Art. 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
 - b) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali tale da essere considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;
 - c) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 - d) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
 - e) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
 - f) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;
 - g) acque meteoriche di dilavamento: acque piovane che depositatesi al suolo dilavano le superfici ed attingono indirettamente i corpi recettori;
 - h) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
 - i) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interrimento;
 - l) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;
 - m) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato ovvero il gestore del servizio pubblico (A.A.S.S.). Il servizio idrico integrato é costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura

e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;

- n) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
- o) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;
- p) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;
- q) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato;
- r) eutrofizzazione: arricchimento delle acque di nutrienti, in particolare modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca una abnorme proliferazione di alghe e/o di forme superiori di vita vegetale, producendo la perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualità delle acque interessate;
- s) fertilizzante: le sostanze contenenti uno o più composti azotati, compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione;
- t) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche, industriali;
- u) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;
- v) rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;
- z) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- aa) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore quale acque superficiali, suolo, sottosuolo e rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- bb) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- cc) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane, gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in esercizio, conformi al regime autorizzativo previgente e autorizzati;
- dd) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del Capo III;
- ee) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
- ff) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla Tabella 1/B dell'Allegato B del presente decreto;
- gg) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze potenzialmente inquinanti ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico. Si configura come attività da cui origina lo scarico;

- hh) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione;
- ii) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi;
- ll) acque destinate al consumo umano: tutte le acque, qualunque sia l'origine, che dopo eventuali trattamenti, sono fornite al consumo umano ovvero sono utilizzate mediante incorporazione o contatto, nella manipolazione di prodotti o sostanze destinate al consumo umano;
- mm) acque superficiali: le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee;
- nn) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno del territorio della Repubblica di San Marino;
- oo) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;
- pp) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
- qq) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;
- rr) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute ad un'attività umana, è sostanzialmente modificata;
- ss) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente o fiume;
- tt) falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;
- uu) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;
- vv) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;
- zz) sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: le sostanze individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva 2000/60/CE;
- aaa) inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare;
- bbb) immissione diretta nelle acque sotterranee: l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;
- ccc) standard di qualità ambientale: la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente;
- ddd) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività economica:
 - 1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione, di acque superficiali o sotterranee;
 - 2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;
- eee) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli altri usi risultanti dall'attività conoscitiva di cui al Capo VI che incidono in modo significativo sullo stato delle acque;
- fff) controlli delle emissioni: i controlli che comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle emissioni;
- ggg) costi ambientali: i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente;
- hhh) costi della risorsa: i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale;

- iii) impianto: per quanto riguarda la materia del presente decreto, l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte in uno stabilimento e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
 - lll) recettori: ai sensi di questo decreto si intendono come recettori il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali, le reti fognarie.
2. Ai fini del presente decreto si intendono altresì, integralmente recepite le classificazioni di cui alla Direttiva 2000/60/CE e successive modifiche.

Art.3

(Organi, Uffici ed Enti Pubblici operanti nel settore della tutela delle acque e rispettive competenze)

1. Al fine dell'attuazione del presente decreto le competenze e funzioni attribuite alla Commissione per la Tutela Ambientale (di seguito in breve CTA) di cui all'articolo 55 della Legge 19 luglio 1995 n.87 sono integrate con le seguenti:
 - a) funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento generale delle attività pubbliche e private connesse con l'applicazione del presente decreto;
 - b) approvazione e adozione del Piano di gestione e tutela delle acque di cui all'articolo 34.
2. Il Collegio Tecnico (di seguito in breve CT) di cui all'articolo 55, comma 7, della Legge 19 luglio 1995 n.87 è il referente tecnico per la materia trattata dal presente decreto.
3. Al CT possono essere inoltrati i ricorsi di cui all'articolo 88, Legge 19 luglio 1995 n.87.
4. Al CT compete il rilascio della autorizzazione allo scarico per acque reflue da rilasciarsi previa presentazione di domanda redatta secondo il modello di cui all'Allegato D.
5. L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (di seguito in breve A.A.S.S.) è il Gestore del servizio idrico integrato e sono di sua competenza i controlli gestionali degli impianti e delle strutture impiegate per la captazione, trattamento e distribuzione delle acque. A tal fine, i produttori del refluo sono obbligati a garantire il libero accesso ai dipendenti del gestore del servizio idrico integrato o di imprese incaricate al fine di verificare lo stato dell'impiantistica di collegamento con il pubblico collettore e per lo svolgimento dei campionamenti previsti dal presente decreto.
6. L'A.A.S.S. svolge le seguenti attività e servizi in materia di ciclo integrato delle acque:
 - a) Settore idrico: captazione di acque grezze, stoccaggio, trattamento di potabilizzazione, trasporto, distribuzione, rapporti di interscambio con Enti esterni, controlli di laboratorio, esercizio e costruzione di reti e impianti;
 - b) Settore fognature: collettamento, trasporto reflui, conferimento alla depurazione controlli di laboratorio, esercizio e costruzione di reti e impianti.
7. L'A.A.S.S. adotta apposito Regolamento di gestione del Servizio idrico integrato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui sono definite:
 - a) norme tecniche di fognatura;
 - b) norme tecniche di forniture idriche;
 - c) norme tecniche per le captazioni diverse dal Pubblico Acquedotto di cui all'articolo 27;
 - d) caratteristiche del misuratore di portata allo scarico;
 - e) modalità di effettuazione dell'attività di campionamento ed analisi;
 - f) modalità di riscossione della tariffa di cui al Capo VI, interessi moratori da applicarsi in caso di ritardato pagamento e conseguenze del mancato pagamento.
8. Il Dipartimento di Prevenzione (di seguito, in breve DP) esegue l'attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto tenendo conto delle indicazioni espresse dalla CTA.
9. Al DP compete:
 - a) effettuare controlli sanitari per il giudizio di qualità e di idoneità d'uso, comprese le autorizzazioni di captazione, sulle acque destinate al consumo umano. L'uso delle acque destinato al consumo umano è subordinato al giudizio di qualità di cui sopra;

- b) gestire un archivio digitale delle autorizzazioni e delle analisi periodiche dei produttori di acque reflue. Tale archivio dovrà essere liberamente consultabile dal gestore del servizio idrico integrato;
- c) compiere le istruttorie delle richieste di autorizzazione.

CAPO II

ACQUE PER SPECIFICA DESTINAZIONE

Art. 4

(Obiettivo di qualità per specifica destinazione)

1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:
 - a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
 - b) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
 - c) le acque superficiali generiche;
 - d) le acque sotterranee.

Art. 5

(Monitoraggio e classificazione acque superficiali e acque sotterranee)

1. Per i criteri, il monitoraggio e la classificazione delle acque superficiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), si fa riferimento a quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE e successivi aggiornamenti.
2. La CTA di cui all'articolo 3, se necessario, ha facoltà di emanare specifiche deroghe e limitazioni.
3. Per i metodi di misura per la determinazione dei valori dei parametri chimici, fisici e microbiologici, si fa riferimento alla Tabella 2/A dell'Allegato A.

Art. 6

(Classificazione delle acque dolci superficiali e sotterranee destinate alla produzione di acqua potabile)

1. Le acque dolci superficiali e le acque sotterranee, per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, sono classificate dal DP nelle categorie A1, A2 e A3, secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui all'Allegato A.
2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali e le acque sotterranee di cui al comma 1 sono sottoposte ai trattamenti seguenti:
 - a) Categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;
 - b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
 - c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfezione.
3. Per la classificazione delle acque in una delle categorie A1, A2, A3 di cui all'Allegato A, i valori specificati per ogni categoria devono essere conformi nel 95% dei campioni ai valori - limite specificati nelle colonne I e nel 90% ai valori - limite specificati nelle colonne G quando non sia indicato il corrispondente valore nella colonna I. Per il rimanente 5% o 10% dei campioni che secondo i casi, non sono conformi, i parametri non devono discostarsi in misura superiore al 50% dal valore dei parametri in questione, esclusi la temperatura, il ph., l'ossigeno disciolto ed i parametri microbiologici.
4. Le acque dolci superficiali e le acque sotterranee che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della categoria A3

possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento tali da poter soddisfare completamente la domanda di fornitura e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualità delle acque destinate al consumo umano.

Art.7

(Caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano)

1. Per i criteri, il monitoraggio e le caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, si fa riferimento a quanto previsto dalla Direttiva 1998/83/CE e successivi aggiornamenti.
2. La CTA di cui all'articolo 3, se necessario, ha facoltà di emanare specifiche deroghe e limitazioni.
3. Per i metodi di misura per la determinazione dei valori dei parametri chimici, fisici e microbiologici, si fa riferimento alla Tabella 2/A dell'Allegato A.

Art. 8

(Acque dolci idonee alla vita dei pesci)

1. La CTA, previo riferimento del DP effettua, se necessario, la designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Ai fini di tale designazione sono privilegiati:
 - a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio nazionale;
 - b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi idrici, situati nei predetti ambiti territoriali;
 - c) le acque dolci superficiali che, ancorché non comprese nelle precedenti categorie, presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o vegetali rare o in via di estinzione, oppure in quanto sede di complessi ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica che presentino un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.

CAPO III

TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 9

(Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

1. Per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, la CTA individua, se necessario e previa acquisizione di parere vincolante della Commissione per le Politiche Territoriali, le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, la CTA stabilisce, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3. La zona di tutela assoluta é costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

4. La zona di rispetto é costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; il piano deve essere approvato dal DP che, a tal fine, acquisisce parere obbligatorio dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) parti terminali di un impianto di subirrigazione;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. Tale attività viene valutata e approvata dall'U.G.R.A.A.

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. La CTA disciplina, se necessario, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

- a) fognature;
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- c) opere viarie e in genere infrastrutture di servizio;
- d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.

6. In assenza dell'individuazione da parte della CTA della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

7. Per le strutture di cui alle lettere b) e c) del comma 5, la CTA acquisisce il parere vincolante della Commissione per le Politiche Territoriali.

Art. 10 *(Reti fognarie)*

1. Gli agglomerati devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane.

2. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare:

- a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
- b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;

c) della limitazione dell'inquinamento dei recettori, causato da tracimazioni originate da particolari eventi meteorici.

3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati non ancora serviti da rete fognaria e che producono acque reflue domestiche, per lo smaltimento finale è consentito lo scarico sul suolo secondo le indicazioni del Regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, mediante l'individuazione di sistemi specifici o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, e l'indicazione dei tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.

Art. 11

(Criteri generali della disciplina degli scarichi)

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto dei valori limite previsti nell'Allegato B del presente decreto e soggetti ad autorizzazione di cui all'articolo 19. Per i metodi di misura per la determinazione dei valori dei parametri chimici, fisici e microbiologici, si fa riferimento alla Tabella 2/A dell'Allegato A.

2. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 6, devono essere resi accessibili per il campionamento ed analisi dei reflui immessi nella rete fognaria da parte del DP, deputato al controllo nonché da parte del gestore del servizio idrico integrato. A tale scopo deve essere predisposto un pozzetto di campionamento, che va installato immediatamente a monte della immissione nel recapito in acque superficiali, sotterranee, interne, fognature, suolo e sottosuolo. Salvo eccezioni condivise dal gestore del servizio idrico integrato, il pozzetto deve:

- a) essere posizionato al confine di proprietà e opportunamente indicato con segnaletica ben visibile;
- b) essere agevolmente accessibile sia al personale che ai mezzi del gestore del servizio idrico integrato e del DP o di Ditte incaricate, che trasportano la strumentazione per i controlli sul posto e l'attrezzatura per il campionamento;
- c) essere sottoposto a periodiche pulizie;
- d) nei casi in cui si renda necessario l'impiego di attrezzatura particolare per l'apertura del pozzetto questa deve essere messa a disposizione, sul posto di prelievo, da parte del produttore del refluo;
- e) avere le caratteristiche descritte nel Regolamento di cui all'articolo 3, comma 7.

3. IL DP é autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

4. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non é comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dall'Allegato B del presente decreto. Il CT, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascuno stabilimento.

5. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico é fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore. In ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a) provenienti da esercizi di vendita di pesce – macellerie – rosticcerie - supermercati di generi alimentari - parrucchieri - campeggi – esercizi alberghieri - ristoranti - trattorie - tavole calde - pub - paninoteche - osterie - pizzerie - bar – mense – pasticcerie – gelaterie – laboratori di pasta

fresca – gommisti - cantieri edili - lavanderie non industriali – lavanderie a secco a ciclo chiuso – lavanderie automatiche – odontotecnici;

- b) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche, verificate tramite analisi chimico/fisiche. La CTA, se necessario, previo riferimento del DP, individua specifiche tecniche atte alla caratterizzazione di tali acque reflue.

Art. 12

(Scarichi sul suolo)

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:
 - a) per i casi previsti dall'articolo 10, comma 3;
 - b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
 - c) per gli scarichi di acque reflue urbane, domestiche ed industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 11, comma 1;
 - d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
 - e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
 - f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali o in reti fognarie. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
3. Nel caso di agglomerati non ancora serviti da rete fognaria e dove sia impossibile attuare quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, il gestore del servizio idrico integrato predisporrà un piano di progettazione per la collettazione o trattamento locale dei reflui completo di schema di finanziamento.

Art. 13

(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il CT, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

Art 14

(Scarichi in acque superficiali)

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche, industriali e urbane in acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.

Art. 15

(Scarichi in reti fognarie)

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione relativi alle sostanze evidenziate con asterisco e/o nota, di cui alla Tabella 1/B dell'Allegato B del presente decreto, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme

tecniche, alle prescrizioni regolamentari adottati dal Gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 11, comma 1 e dell'articolo 19, comma 3.

2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino le prescrizioni del Regolamento di gestione del Servizio idrico integrato adottato dal Gestore del servizio idrico integrato.

3. La CTA può stabilire, se necessario, norme integrative per il controllo degli scarichi di acque reflue urbane in rete fognaria, in ordine alla funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

Art. 16

(Scarichi vietati in rete fognaria)

1. È vietato scaricare o causare l'immissione nella rete fognaria delle sostanze sotto indicate:

- a) sostanze liquide, solide o gassose infiammabili o esplosive;
- b) sostanze tossiche o qualsiasi altra sostanza che possa comunque costituire pericolo per l'incolumità degli uomini, degli animali o creare pubblico disagio o provocare danni alla vegetazione.
- c) sostanze solide o vischiose tali da creare ostruzioni nei collettori fognari come ceneri, sabbia, fango, foglie, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materie plastiche, rifiuti solidi urbani, sangue intero, peli, ed altre sostanze analoghe;
- d) vapori e gas di qualunque natura;
- e) altre sostanze definite dannose o derivanti da particolari destinazioni d'uso che saranno normate dalla CTA, se necessario, con apposito Regolamento.

2. Il CT può richiedere, in casi particolari, che gli scarichi di cui ai punti a), b), c) siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.

Art. 17

(Utilizzazione agronomica)

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, e da piccole aziende agroalimentari, è soggetta ad autorizzazione ai sensi all'articolo 19 del presente decreto.

2. La CTA disciplina le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con apposito regolamento, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità del presente decreto.

3. Nell'ambito del Regolamento di cui al comma 2, sono disciplinati in particolare:

- a) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dall'obbligo di comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;
- b) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;
- c) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorità competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attività di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;
- d) le modalità di autorizzazione.

Art. 18

(Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia)

1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, il CT disciplina:

- a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
 - b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni.
 3. É comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI

Art. 19

(Criteri generali)

1. Tutti gli scarichi di acque reflue devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione é rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.
3. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione relativi alle sostanze evidenziate con asterisco e/o nota, di cui alla Tabella 1/B e 2/B dell'Allegato B del presente decreto, l'autorizzazione allo scarico, nel caso in cui lo scarico venga riversato in rete fognaria servita da impianto di trattamento finale, è facoltà del Collegio Tecnico di cui all'articolo 3, comma 2, d'intesa con l'A.A.S.S., autorizzare limiti di accettabilità in deroga a quelli indicati nella colonna *Scarico in rete fognaria* della Tabella 1/B dell'Allegato B, comunque tali da non compromettere il corretto funzionamento dell'impianto finale.
4. In fase di rilascio del provvedimento autorizzativo è facoltà del CT condizionare l'autorizzazione all'approntamento, a cura e spese dell'istante, di mezzi tecnici, quali misuratori di portata, volume e simili, utili per il controllo dello scarico nonché prevedere in capo all'istante, a pena di revoca dell'autorizzazione stessa, l'obbligo di presentazione di analisi periodiche delle acque reflue scaricate. Nel caso in cui sussistano condizioni particolari del corpo recettore, il CT ha, altresì, facoltà di prescrivere limiti inferiori a quelli indicati nelle Tabelle 1/B e 2/B dell'Allegato B al presente decreto, dandone adeguata motivazione.
5. La domanda di autorizzazione é presentata al CT in conformità alla modulistica che verrà approvata dal CT medesimo.
6. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali ed urbane deve essere corredata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del recettore, dalla individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
7. L'autorizzazione é valida dal momento del rilascio e decade se la qualità del refluo dichiarato subisce variazioni.
8. Per nuovi scarichi l'autorizzazione sarà rilasciata sul progetto in modalità provvisoria per un tempo definito. L'autorizzazione definitiva sarà rilasciata ad impianto a regime previa dimostrazione del rispetto dei limiti normativi e prevederà la presentazione annuale del referto analitico che qualifica lo scarico.
9. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue industriali di cui all'articolo 11, comma 6, in reti fognarie, sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato e non necessitano dell'autorizzazione di

cui ai commi 1 e 2. Tutte le acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue industriali di cui all'articolo 11, comma 6 provenienti dagli agglomerati e immesse nella rete fognaria collegati al depuratore, devono essere allacciate in conformità al Regolamento di cui all'articolo 3, comma 7.

Art. 20

(Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane)

1. La CTA definisce le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. La CTA definisce altresì le modalità di autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto anche in caso di realizzazione per lotti funzionali.
2. L'A.A.S.S. definisce la posa delle reti fognarie negli interventi di lottizzazione convenzionata effettuati nelle zone soggette a strumenti di pianificazione urbanistica attuativa.
3. L'A.A.S.S. definisce lo sdoppiamento delle reti fognarie nel caso di lottizzazioni private nei casi di non conformità.

Art. 21

(Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue)

1. Ferma restando la disciplina di cui al Decreto Delegato n. 113/2011 "Norme per la gestione dei rifiuti", i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato e sarà disciplinato da apposito regolamento della CTA.

CAPO V

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Art. 22

(Ambito di applicazione)

1. Oggetto delle disposizioni contenute nel presente Capo é la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato.

Art. 23

(Competenze)

1. Il Congresso di Stato esercita le funzioni e i compiti in merito a quanto disciplinato da questo Capo.
2. L'A.A.S.S. svolge le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, come indicato all'articolo 3, commi 5 e 6.

Art. 24

(Proprietà delle infrastrutture)

1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.

Art.25

(Opere di urbanizzazione realizzate da privati)

1. Qualora l'Amministrazione, mediante atti di convenzionamento ritenga opportuno demandare a soggetti privati le opere di urbanizzazione, compresa la posa della rete fognaria, dovrà costituire parte integrante del suddetto convenzionamento anche il progetto esecutivo di posa delle fognature preventivamente validato dal gestore del servizio idrico integrato. L'allacciamento ai collettori pubblici avverrà dopo il collaudo favorevole della rete fognaria svolto dal gestore del servizio idrico integrato o da professionisti da questo incaricati. Il gestore del servizio idrico integrato ha facoltà di condurre anche verifiche nel corso dei lavori.

Art. 26

(Tutela e uso delle risorse idriche)

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono allo Stato.
2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà, qualsiasi loro uso sia effettuato, salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. La disciplina degli usi delle acque é finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.
5. L'A.A.S.S. nel Regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, potrà dettare prescrizioni tecniche volte all'installazione da parte degli utenti di dispositivi atti a evitare ritorni in rete (reflussi) di acque oggetto di fornitura.
6. Le acque termali, minerali e per uso geotermico saranno disciplinate da norme specifiche.

Art. 27

(Captazioni)

1. L'apertura di captazioni diverse dal Pubblico Acquedotto da utilizzarsi per scopi domestici, escluso il consumo umano, deve essere preventivamente segnalate al DP che, sentito il gestore del servizio idrico integrato, ha facoltà, entro 90 giorni dalla segnalazione, di vietare la captazione per esigenze di tutela delle risorse idriche.
2. L'apertura di captazioni diverse dal Pubblico Acquedotto da utilizzarsi nell'ambito di attività di impresa è soggetta ad autorizzazione del CT che provvede, previa istruzione della domanda da parte del DP, ed al pagamento di una tassa di concessione stabilita dal Congresso di Stato sentito il gestore del servizio idrico integrato.
3. La segnalazione e la domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono presentate in conformità alla modulistica che verrà approvata dal CT.

Art. 28

(Equilibrio del bilancio idrico)

1. L'A.A.S.S. definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 26.

2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'A.A.S.S. adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
3. Nei corpi idrici superficiali caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

Art. 29

(Gestione razionale della risorsa idrica)

1. Il gestore del servizio idrico integrato, nel rispetto dei principi del presente decreto, adotta norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a:
 - a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;
 - b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua sia interni che esterni, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale metallico;
 - c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
 - d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
 - e) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
 - f) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collegamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia.
2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire é subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili.

Art. 30

(Acque minerali naturali e di sorgenti)

1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di gestione e tutela di cui all'articolo 34.

Art. 31

(Risparmio idrico)

1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.
2. La CTA approva, se necessario, specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore e sui controlli degli effettivi emungimenti.
3. L'Amministrazione può promuovere e stipulare accordi con soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire

agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.

Art. 32
(Riutilizzo dell'acqua)

1. La CTA, se necessario, detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.
2. Il Congresso di Stato, su proposta della CTA, adotta norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.

Art. 33
(Usi agricoli delle acque)

1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo.
2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici é libera.
3. La raccolta di cui al comma 2 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti é regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

CAPO VI
PIANI DI GESTIONE E DI TUTELA DELLE ACQUE

Art. 34
(Finalità)

1. Il Piano di gestione e tutela delle acque rappresenta un dettagliato strumento di monitoraggio, controllo conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme finalizzate alla conservazione, alla difesa e all'utilizzo plurimo delle acque e atto a raccogliere dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque.
2. Il Piano di gestione e tutela viene elaborato dal gestore del servizio idrico integrato e successivamente approvato e adottato dalla CTA.

Art. 35
(Piani di gestione e tutela delle acque)

1. Il Piano di gestione e tutela delle acque é articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, che definisce gli obiettivi a cui deve riferirsi il Piano di gestione e tutela delle acque.
2. Il Piano di gestione e tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
3. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di gestione e tutela contiene in particolare:
 - a) i risultati dell'attività conoscitiva;
 - b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
 - c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;

- d) le misure di tutela qualitative e quantitative;
 - e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
 - f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
 - g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
 - h) le risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente;
 - i) le iniziative finalizzate ad aumentare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica, a diminuire la quantità e incrementare la qualità dei reflui da sottoporre a depurazione anche attraverso il miglioramento della rete fognaria.
4. Il Piano di gestione e tutela é approvato dal Congresso di Stato entro i successivi sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.

CAPO VII

TARIFFA AMBIENTALE

Art. 36 *(Tariffa ambientale)*

1. Allo scopo di tutelare l'ambiente garantendo l'uso razionale delle risorse idriche ed il corretto smaltimento delle acque reflue, è istituita la tariffa ambientale destinata alla copertura dei relativi costi.
2. Le imprese soggette ad autorizzazione allo scarico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, abbiano ottenuto, in sede di rilascio dell'autorizzazione, specifiche deroghe ai valori limite di emissione previsti nelle Tabelle 1/B e Tabelle 2/B dell'Allegato B al presente decreto, sono soggette a maggiorazioni da applicarsi sulla tariffa ambientale. Tali maggiorazioni sono commisurate alla potenzialità inquinante delle acque reflue e differenziate in ragione dell'entità della deroga ai valori limite riconosciuta all'utente.
3. La tariffa ambientale nonché le maggiorazioni sulla tariffa base, sono stabilite dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, sentito il gestore del sistema idrico integrato.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6, la tariffa è applicata in relazione ai volumi di acqua prelevata dal Pubblico Acquedotto ed è differenziata in relazione alle seguenti tipologie di utenza:
 - a) utenza domestica e assimilata. In tale tipologia di utenza rientrano le utenze non soggette ad autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 19, comma 9;
 - b) utenze diverse. In tale tipologia di utenza rientrano le utenze soggette ad autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2.
5. In relazione alle utenze diverse che esercitino le attività di cui all'Allegato C al presente decreto e che utilizzino captazioni diverse dal pubblico acquedotto, la tariffa è applicata al volume delle acque reflue scaricate.
6. Le utenze diverse con consumo idrico annuo superiore ad 8.000 m³, anche se non ricadenti fra quelle di cui all'Allegato C al presente decreto, hanno facoltà di optare fra il sistema di commisurazione della tariffa di cui al comma 4 e quello di cui al comma 5.
7. Ai fini della determinazione, da parte dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, delle maggiorazioni da applicarsi alla tariffa base in funzione del grado di inquinamento delle acque reflue, il gestore del servizio idrico integrato individua:
 - a) il valore di COD per il quale debba essere applicata la tariffa base;
 - b) i valori di COD per i quali debbano essere applicate maggiorazioni alla tariffa base;
 - c) una proposta delle maggiorazioni alla tariffa base;
 - d) i criteri secondo i quali individuare i volumi di refluo su cui applicare le maggiorazioni alla tariffa base;

- e) uno o più parametri chimico/fisici diversi dal COD il cui superamento comporti l'applicazione di maggiorazioni aggiuntive sulla tariffa base unitamente all'applicazione delle eventuali maggiorazioni per il superamento dei valori di COD.
8. Qualora le acque reflue industriali siano smaltite con metodi diversi dall'immissione nei recettori, le modalità di commisurazione della tariffa applicabile all'utenza sono determinate dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, sentito il gestore del sistema idrico integrato.

Art. 37

(Modalità di riscossione della tariffa)

1. La tariffa e le eventuali maggiorazioni alla stessa sono riscosse dal gestore del servizio idrico integrato con le modalità previste nel Regolamento di cui all'articolo 3, comma 7.

Art. 38

(Obblighi per le utenze diverse che esercitino le attività di cui all'Allegato C)

1. Le utenze diverse che esercitino le attività di cui all'Allegato C del presente decreto devono adottare soluzioni tecniche tali da consentire l'interruzione dello scarico su disposizione del gestore del servizio idrico integrato. Qualora le predette utenze non ottemperino all'ordine di interruzione dello scarico loro intimato e si verifichi uno sversamento in corpi recettori quali acque superficiali o suolo, sono tenute ad accollarsi, previo accertamento svolto dal DP, le spese relative al ripristino e bonifica dei siti interessati dalla contaminazione ambientale.
2. Le utenze diverse che esercitino le attività di cui all'Allegato C al presente decreto e che utilizzino captazioni diverse dal pubblico acquedotto, devono, inoltre, installare entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione e mantenere in efficienza, a propria cura e spese, un misuratore di portata allo scarico con registratore continuo, previa intesa con il gestore del servizio idrico integrato.
3. L'obbligo di cui al comma 2 sussiste anche in capo agli utenti diversi di cui all'articolo 36, comma 6, che optino per il sistema di commisurazione della tariffa previsto al comma 5 del medesimo articolo 36.
4. In caso di irregolare o mancato funzionamento dell'apparecchio di misura di cui ai commi 2 e 3, il quantitativo verrà computato in relazione a quello corrispondente alla produzione storica di acque reflue dell'utente rapportata al periodo in esame e alla fascia tariffaria dell'utente.
5. Il Regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, stabilisce ulteriori obblighi per gli utenti di cui ai commi 1, 2 e 3 con particolare riguardo alle caratteristiche ed all'ubicazione delle apparecchiature di misurazione.
6. Le utenze diverse che esercitino le attività di cui all'Allegato C del presente decreto sono tenute a produrre al DP ed al gestore del servizio idrico integrato le analisi delle proprie acque reflue con la periodicità ed in relazione ai parametri chimico/fisici individuati dal CT, in fase di rilascio dell'autorizzazione, sentito il gestore del servizio idrico integrato.

CAPO VIII

CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 39

(Vigilanza e controlli)

1. Il DP esegue l'attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto tenendo conto delle indicazioni espresse dalla CTA. Il DP si attiva di propria iniziativa ovvero su richiesta o su segnalazione d'ogni altro organo ed Ente pubblico, delle

organizzazioni di categoria o di privati, avvalendosi, se necessario, delle Forze di Polizia, del Servizio Vigilanza Ecologica e dell'A.A.S.S..

2. Ai fini dell'espletamento della vigilanza e controllo, il DP promuove indagini, svolge accertamenti, formula pareri, emana prescrizioni e disposizioni immediatamente esecutive mediante ordinanza e denuncia all'autorità giudiziaria i comportamenti passibili di sanzione penale.

3. Il DP ha altresì facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria di adottare provvedimenti cautelari per interrompere od assicurare la prova di attività dannose e pericolose per l'ambiente naturale, compreso il sequestro di impianti, merci e documenti.

4. Ai fini dell'attivazione del potere di controllo del DP, gli agenti delle Forze di Polizia, gli operatori dell'A.A.S.S. e le Guardie Ecologiche del Servizio Vigilanza Ecologica dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente al DP i fatti che costituiscono illeciti amministrativi e di trasmettere allo stesso ufficio tutti gli elementi di prova; sono tenuti altresì a svolgere le indagini e gli accertamenti richiesti dal DP ed a prestare collaborazione alle indagini svolte direttamente dalle unità operative del Dipartimento.

5. Il DP accerta le violazioni al presente decreto ed applica le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 43 mediante emissione dell'ingiunzione di pagamento, da notificare, a pena di decadenza, al trasgressore a mezzo del servizio postale o dell'ufficiale giudiziario entro sessanta giorni dall'accertamento.

6. Le sanzioni di cui all'articolo 43 sono, altresì, accertate dagli agenti delle Forze di Polizia, dagli operatori dell'A.A.S.S. e dalle Guardie Ecologiche del Servizio Vigilanza Ecologica dell'U.G.R.A.A. nel caso in cui il trasgressore sia colto nella flagranza della commissione dell'illecito; in tali casi le infrazioni amministrative devono essere immediatamente contestate al trasgressore.

Art. 40 *(Ordinanze del DP)*

1. Le ordinanze emanate dal DP sono adeguatamente motivate e sono notificate al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il destinatario dell'ordinanza ha facoltà di presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, ricorso al CT. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza salvo contrario provvedimento dell'organo adito, per particolari e straordinari motivi.

3. Il CT, sentite le parti e svolti gli accertamenti del caso, decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, confermando o annullando l'ordinanza ovvero modificandola.

4. Contro le ordinanze del DP e contro le decisioni del CT è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art. 41 *(Rinvio al Codice Penale)*

1. Le norme penali a tutela dell'ambiente e delle risorse idriche sono contenute nel Capitolo I del Titolo III del Codice Penale, "Reati contro l'incolumità, la salute pubblica e l'ambiente naturale".

2. Lo scarico abusivo punito ai sensi dell'articolo 258 del Codice Penale costituisce violazione amministrativa di competenza del Commissario della Legge: l'ammontare della sanzione è contenuta nell'Allegato A del decreto annuale previsto dall'articolo 32, secondo comma, della Legge 28 giugno 1989 n.68.

3. Le false dichiarazioni rese da privati alla CTA, al CT, al DP ed all'UOGA in atti e comunicazioni previsti dal presente decreto realizzano il misfatto punito dall'articolo 297 del Codice Penale.

Art. 42
(Sanzioni Penali)

1. È punito con l'arresto di primo grado previsto dall'articolo 83 del Codice Penale, chiunque non ottemperi alle ordinanze del DP.
2. Quando non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto di terzo grado chiunque emetta scarichi:
 - a) in corpi idrici superficiali e nelle zone di tutela e di rispetto di cui all'articolo 9;
 - b) sul suolo o sugli strati superficiali del sottosuolo, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 12, comma 1;
 - c) nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 13, comma 2;
 - d) nelle acque sotterranee, in tutti i casi, quando si tratta di immissione diretta di acque meteoriche;
 - e) nella rete fognaria, quando si tratta di immissione delle sostanze indicate all'articolo 16.
3. La stessa pena di cui al comma che precede si applica nel caso in cui in una zona di rispetto siano insediati centri di pericolo e/o svolte attività di cui all'articolo 9, comma 4.
4. In caso di recidiva, la pena prevista dal comma 1 è aumentata di un grado mentre in caso di recidiva nelle violazioni di cui ai commi 2 e 3 si applica la prigionia di primo grado.
5. Qualora gli illeciti previsti ai commi 1, 2 e 3 risultino particolarmente lievi e le prescrizioni eventualmente dettate dal DP con propria ordinanza siano esattamente eseguite prima della formale contestazione del reato da parte dell'autorità giudiziaria, in luogo dell'arresto può applicarsi la multa di cui all'articolo 84 del Codice Penale ovvero la multa a giorni di secondo o terzo grado prevista dall'articolo 85 dello stesso Codice.
6. Nella quantificazione della pena il giudice applica i criteri stabiliti dal Codice Penale e tiene conto in particolare della gravità del reato desunta dalla qualità e quantità degli scarichi immessi nell'ambiente naturale ovvero dalla rilevante entità o particolare tenuità del danno o pericolo di danno all'ambiente stesso.
7. In relazione alle violazioni di cui al comma 2 ricevuta la denuncia e svolti tutti gli opportuni accertamenti il giudice ordina la cessazione delle attività svolte abusivamente e con decreto immediatamente esecutivo adotta i provvedimenti cautelari del caso, compreso il sequestro, anche a scopo probatorio, di impianti, merci e documenti. Il decreto indica in maniera specifica gli elementi di prova sui quali si basa e l'oggetto della tutela e può essere revocato dallo stesso giudice ovvero modificato anche più volte secondo le necessità contingenti.
8. Quando sono pregiudiziali all'accertamento del reato indagini tecniche o scientifiche, la prescrizione del reato rimane sospesa per tutto il periodo necessario a definire tali indagini ma il periodo di sospensione non può superare i dodici mesi.

Art. 43
(Sanzioni Amministrative)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 258 del Codice Penale per l'emissione di scarichi in difetto delle prescritte autorizzazioni di legge e fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali, per le attività esercitate in presenza di autorizzazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00 nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto degli obblighi e/o delle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione;
 - b) mancato rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi prescritti dal presente decreto, dalle norme tecniche, dalle prescrizioni regolamentari e dalle eventuali autorizzazioni degli organi competenti.
- Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di superamento dei valori limite di emissione, è fatto salvo il diritto di rivalsa del gestore del servizio idrico integrato per gli eventuali ulteriori oneri sostenuti per lo smaltimento del refluo.

2. Nel caso in cui i valori limite di emissione siano conseguiti mediante diluizione, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, la sanzione prevista al comma 1 è raddoppiata tanto nel minimo quanto nel massimo.
3. L'autorizzazione si considera revocata nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati all'articolo 12, comma 2 e all'articolo 19, comma 4; è revocata dal CT nei casi di recidiva alle violazioni amministrative di cui al presente articolo; decade se la qualità e quantità del refluo subisce variazioni, ai sensi dell'articolo 19, comma 7.
4. Il mancato rispetto dei termini di adeguamento previsti dall'articolo 47, commi 3, 4 e 5 è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00.
5. La mancata adozione delle soluzioni tecniche, di cui all'articolo 38, comma 1, finalizzate a consentire l'interruzione dello scarico su disposizione del gestore del servizio idrico integrato, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da € 750,00 a € 2.000,00; fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali per le ipotesi di mancata ottemperanza all'ordine di interruzione dello scarico e di sversamento in corpi recettori, all'obbligo di rimessione in pristino e bonifica, si aggiunge altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 3.000,00.
6. L'apertura di captazioni non segnalate, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, o non autorizzate, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 1.500,00.
7. In caso di mancata o scorretta installazione del pozzetto di ispezione e campionamento, di sua inaccessibilità agli organi preposti al campionamento e/o di condizioni di insufficiente manutenzione, e in tutti i casi di violazione dell'articolo 11, comma 2, nonché nelle ipotesi di mancata o irregolare installazione del misuratore di portata di cui all'articolo 38 commi 2 e 3, per ogni violazione accertata si applica la sanzione da € 500,00 a € 3.000,00.
8. Le medesime sanzioni di cui al comma che precede si applicano per ogni violazione accertata delle norme e prescrizioni tecniche di cui all'articolo 3, comma 7; all'articolo 10, comma 3; all'articolo 15, comma 2; all'articolo 19, comma 9; all'articolo 26, comma 5; all'articolo 38, commi 5 e 6; nonché per ogni altra violazione accertata alle disposizioni contenute nel Regolamento del Gestore del servizio idrico integrato.
9. La facoltà di oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68 è ammessa mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata.
10. In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui ai commi precedenti la sanzione amministrativa viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione e non è ammesso l'esercizio della facoltà di oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge n.68/1989.
11. Agli effetti del presente decreto è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa.

Art. 44

(Persone giuridiche)

1. Quando si procede contro i rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti di persona giuridica per i reati e gli illeciti di cui agli articoli 41, 42 e 43, la persona giuridica assume veste di responsabile civile per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie, per l'adempimento dell'obbligazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 246 ed all'ultimo comma dell'articolo 249 del Codice Penale nonché delle altre obbligazioni conseguenti alla condanna. La responsabilità è solidale e senza beneficio di preventiva escussione.
2. Agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti, nel periodo considerato, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti.

Art. 45
(Obblighi del condannato)

1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dal presente decreto e dalle norme penali vigenti, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino.

Art. 46
(Attuazione ed aggiornamento della normativa)

1. In conformità alle finalità del presente decreto, l'emanazione di norme di attuazione è demandata a specifici regolamenti in materia ambientale, che debbono garantire l'aggiornamento tempestivo e costante della normativa tecnica ai progressi scientifici e tecnologici.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati dal Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005, n.183 su proposta dalla CTA.
3. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni del presente decreto, il Congresso di Stato può avvalersi del supporto tecnico del Collegio Tecnico di cui all'articolo 3, senza nuovi o maggiori oneri né compensi o indennizzi per i componenti dello stesso.
4. La CTA ed il CT hanno, inoltre, facoltà di adottare delibere e circolari interpretative ed applicative delle disposizioni del presente decreto e dei regolamenti di cui al comma 1.
5. Modifiche e aggiornamenti al presente decreto potranno essere disposti con decreto delegato.

Art. 47
(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, per l'utilizzo agronomico delle deiezioni animali e dei materiali biodegradabili, rimangono valide le procedure disciplinate dal Decreto Reggenziale n. 108/1995.
2. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, per gli insediamenti le installazioni o edifici isolati non ancora serviti da rete fognaria e che producono acque reflue domestiche, per lo smaltimento finale rimangono valide le procedure disciplinate dal Decreto Reggenziale n. 108/1995.
3. I soggetti che utilizzano captazioni esistenti, diverse da quelle della rete pubblica devono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicare l'esistenza delle predette captazioni ai fini della segnalazione al DP o del rilascio, da parte del CT, dell'autorizzazione previsti dall'articolo 27.
4. Le imprese che originino scarichi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc) ed i cui scarichi abbiano subito modifiche qualitative o quantitative rispetto a quelle oggetto di autorizzazione, devono provvedere a richiedere una nuova autorizzazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le utenze diverse esercenti le attività di cui all'Allegato C che immettano gli scarichi di acque reflue industriali o urbane nei recettori, devono ottemperare alle seguenti prescrizioni:
 - a) presentare al CT, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'analisi delle proprie acque reflue nei parametri caratterizzanti individuati dal CT medesimo nonché l'eventuale richiesta di autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 19, comma 3;
 - b) presentare le analisi delle proprie acque reflue nei parametri caratterizzanti richiesti dal CT con la periodicità stabilita dal CT medesimo all'atto dell'esame della prima analisi presentata a mente della precedente lettera a);
 - c) qualora utilizzino captazioni diverse dal pubblico acquedotto, installare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a propria cura e spese, il misuratore di portata allo scarico con registratore continuo previsto dall'articolo 38, comma 2.

6. Fino alla determinazione della tariffa di cui all'articolo 36, si applica la tassa ambientale di cui al Decreto 25 febbraio 2004, n. 25.

Art. 48
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente decreto. In particolare sono abrogati:
 - a) gli articoli 57, 58, 59, 60, 61, della Legge 19 luglio 1995, n. 87;
 - b) gli articoli 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13 e l'Allegato 1 del Decreto 26 settembre 1995, n. 108;
 - c) gli articoli 18, 19, 21 e gli Allegati 10 e 11 del Decreto 26 settembre 1995, n. 108 alla data di entrata in vigore del Regolamento della CTA di cui all'articolo 17;
 - d) l'articolo 8, e gli Allegati 2 e 3 del Decreto 26 settembre 1995, n. 108 alla data di entrata in vigore del Regolamento dell'A.A.S.S. di cui all'articolo 3, comma 7;
 - e) il Decreto 27 aprile 1993, n. 66;
 - f) il Decreto 27 aprile 1993, n. 67;
 - g) il Decreto 25 febbraio 2004, n. 25, ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del presente decreto;
 - h) la Legge 30 ottobre 2003, n. 147.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 ottobre 2011/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

ALLEGATI AL DECRETO DELEGATO

TUTELA DELLE ACQUE
E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Allegato A – Criteri per la classificazione dei corpi idrici a destinazione funzionale

Allegato B – Limiti di emissione degli scarichi idrici

Allegato C – Elenco tipologie di Attività con particolari obblighi in materia di gestione delle acque reflue

ALLEGATO A

Criteri per la classificazione dei corpi idrici a destinazione funzionale

I seguenti criteri si applicano alle acque dolci superficiali utilizzate o destinate ad essere utilizzate per la produzione di acqua potabile dopo i trattamenti appropriati.

1) CALCOLO DELLA CONFORMITA' E CLASSIFICAZIONE

Per la classificazione delle acque in una delle categorie A1, A2, A3, di cui alla tabella 1/A, i valori specificati per ciascuna categoria devono essere conformi nel 95% dei campioni ai valori limite specificati nelle colonne I e nel 90% ai valori limite specificati nelle colonne G, quando non sia indicato il corrispondente valore nella colonna I. Per il rimanente 5% o il 10% dei campioni che, secondo i casi, non sono conformi, i parametri non devono discostarsi in maniera superiore al 50% dal valore dei parametri in questione, esclusi la temperatura, il pH, l'ossigeno disciolto ed i parametri microbiologici.

2) CAMPIONAMENTO

2.1) UBICAZIONE DELLE STAZIONI DI PRELIEVO

Per tutti i laghi naturali ed artificiali e per tutti i corsi d'acqua naturali ed artificiali utilizzati o destinati ad essere utilizzati per l'approvvigionamento idrico potabile - fermo restando quanto previsto nell'allegato 1 - le stazioni di prelievo dovranno essere ubicate in prossimità delle opere di presa esistenti o previste in modo che i campioni rilevati siano rappresentativi della qualità delle acque da utilizzare.

Ulteriori stazioni di prelievo dovranno essere individuate in punti significativi del corpo idrico quando ciò sia richiesto da particolari condizioni locali, tenuto soprattutto conto di possibili fattori di rischio d'inquinamento. I prelievi effettuati in tali stazioni avranno la sola finalità di approfondire la conoscenza della qualità del corpo idrico, per gli opportuni interventi.

2.2) FREQUENZA MINIMA DEI CAMPIONAMENTI E DELLE ANALISI DI OGNI PARAMETRO

Frequenza minima annua dei campionamenti e delle analisi per i corpi idrici da classificare

GRUPPO DI PARAMETRI (°)		
I	II	III
12	12	12

Frequenza minima annua dei campionamenti e delle analisi per i corpi idrici già classificati

GRUPPO DI PARAMETRI (°)		
I (*)	II	III (**)
8	8	8

(°) I parametri dei diversi gruppi comprendono:

PARAMETRI I GRUPPO
pH, colore, materiali totali in sospensione, temperatura, conduttività, odore, nitrati, cloruri, fosfati,

COD, DO (ossigeno disciolto), BOD ₅ , ammoniaca
PARAMETRI II GRUPPO
ferro disciolto, manganese, rame, zinco, solfati, tensioattivi, fenoli, azoto Kjeldhal, coliformi totali e coliformi fecali.
PARAMETRI III GRUPPO
fluoruri, boro, arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, selenio, mercurio, bario, cianuro, idrocarburi disciolti o emulsioni, idrocarburi policiclici aromatici, antiparassitari totali, sostanze estraibili con cloroformio, streptococchi fecali e salmonelle

() Per le acque della categoria A3 la frequenza annuale dei campionamenti dei parametri del gruppo I deve essere portata a 12.*

*(**) Per i parametri facenti parte del III gruppo, salvo che per quanto riguarda gli indicatori di inquinamento microbiologico, su indicazione dell'autorità competente al controllo ove sia dimostrato che non vi sono fonti antropiche, o naturali, che possano determinarne la loro presenza nelle acque, la frequenza di campionamento può essere ridotta.*

3) MODALITA' DI PRELIEVO, DI CONSERVAZIONE E DI TRASPORTO DEI CAMPIONI

I campioni dovranno essere prelevati, conservati e trasportati in modo da evitare alterazioni che possono influenzare significativamente i risultati delle analisi.

Tabella 1/A: Caratteristiche di qualità per acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile

Num. Progr.	Parametro	Unità di misura	A1 G	A1 I	A2 G	A2 I	A3 G	A3 I
1	pH	unità pH	6,5-8,5		5,5-9	-	5,5-9	-
2	Colore (dopo filtrazione semplice)	mg/L scala pt	10	20	50	100	50	200
3	Totale materie in sospensione	mg/L MES	25	-	-	-	-	-
4	Temperatura	°C	22	25	22	25	22	25
5	Conduttività	µS /cm a 20°	1000	-	1000	-	1000	-
6	Odore	Fattore di diluizione a 25°C	3	-	10	-	20	-
7	Nitrati	mg/L NO ₃	25	50	-	50	-	50
8	Fluoruri (1)	mg/L F	0,7/1	1,5	0,7/1,7	-	0,7/1,7	-
9	Cloro organico totale estraibile	mg/L Cl	-	-	-	-	-	-
10	Ferro disciolto	mg/L Fe	0,1	0,3	1	2	1	-
11	Manganese	mg/L Mn	0,05	-	0,1	-	1	-
12	Rame	mg/L Cu	0,02	0,05	0,05	-	1	-
13	Zinco	mg/L Zn	0,5	3	1	5	1	5
14	Boro	mg/L B	1	-	1	-	1	-
15	Berillio	mg/L Be	-	-	-	-	-	-
16	Cobalto	mg/L Co	-	-	-	-	-	-
17	Nichelio	mg/L Ni	-	-	-	-	-	-
18	Vanadio	mg/L V	-	-	-	-	-	-
19	Arsenico	mg/L As	0,01	0,05	-	0,05	0,05	0,1
20	Cadmio	mg/L Cd	0,001	0,005	0,001	0,005	0,001	0,005
21	Cromo totale	mg/L Cr	-	0,05	-	0,05	-	0,05
22	Piombo	mg/L Pb	-	0,05	-	0,05	-	0,05
23	Selenio	mg/L Se	-	0,01	-	0,01	-	0,01
24	Mercurio	mg/L Hg	0,0005	0,001	0,0005	0,001	0,0005	0,001

25	Bario	mg/L Ba	-	0,1	-	1	-	1
26	Cianuro	mg/L CN	-	0,05	-	0,05	-	0,05
27	Solfati	mg/L SO ₄	150	250	150	250	150	250
28	Cloruri	mg/L Cl	200	-	200	-	200	-
29	Tensioattivi (che reagiscono al blu di metilene)	mg/L (solfato di laurile)	0,2	-	0,2	-	0,5	-
30	Fosfati (2)	mg/L P ₂ O ₅	0,4	-	0,7	-	0,7	-
31	Fenoli (indice fenoli) paranitroanilina, 4 amminoantipirina	mg/L C ₆ H ₅ OH	-	0,001	0,001	0,005	0,01	0,1
32	Idrocarburi disciolti o emulsionati (dopo estrazione mediante etere di petrolio)	mg/L	-	0,05	-	0,2	0,5	1
33	Idrocarburi policiclici aromatici	mg/L	-	0,0002	-	0,0002	-	0,001
34	Antiparassitari-totale (parathion, HCH, dieldrine)	mg/L	-	0,001	-	0,0025	-	0,005
35	Domanda chimica ossigeno (COD)	mg/L O ₂		-	-	-	30	-
36	Tasso di saturazione dell'ossigeno disciolto	% O ₂	> 70	-	> 50	-	> 30	-
37	A 20°C senza nitrificazione domanda biochimica di ossigeno (BOD ₅)	mg/L O ₂	< 3	-	< 5	-	< 7	-
38	Azoto Kjeldahl (tranne NO ₂ ed NO ₃)	mg/L N	1	-	2	-	3	-
39	Ammoniaca	mg/L NH ₄	0,05	-	1	1,5	2	4(o)
40	Sostanze estraibili al cloroformio	mg/L SEC	0,1	-	0,2	-	0,5	-
41	Carbonio organico totale	mg/L C	-	-	-	-	-	-
42	Carbonio organico residuo (dopo flocculazione e filtrazione su membrana da 5 µ) TOC	mg/L C	-	-	-	-	-	-
43	Coliformi totali	/100 mL	50	-	5000		50000	

44	Coliformi fecali	/100 mL	20	-	2000	-	20000	-
45	Streptococchi fecali	/100 mL	20	-	1000	-	10000	-
46	Salmonelle	-	assenza in 5000 mL	-	assenza in 1000 mL	-	-	-

Legenda:

Categoria A1 – Trattamento fisico semplice e disinfezione

Categoria A2 – Trattamento fisico e chimico normale e disinfezione

Categoria A3 – Trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione

I = Imperativo

G = Guida

Note:

(1) I valori indicati costituiscono i limiti superiori determinati in base alla temperatura media annua (alta e bassa temperatura)

(2) Tale parametro è inserito per soddisfare le esigenze ecologiche di taluni ambienti

Tabella 2/A: Metodi di misura per la determinazione dei valori dei parametri chimici, chimico fisici e microbiologici.

I metodi di analisi del laboratorio, sul campo e on-line devono essere convalidati e documentati ai sensi della norma EN-ISO/IEC – 17025 o di altre norme equivalenti internazionalmente accettate.

METODO DI PROVA	DEFINIZIONE
Ufficiale	Metodi di prova riportati o richiamati in documenti normativi cogenti e/o pubblicati su Gazzetta Ufficiale della UE
Normalizzato	Metodi emessi da organismi di normazione nazionali, europei o internazionali (ad esempio UNI, CEI, ISO)
Non Normalizzato	Metodi emessi da organizzazioni tecniche nazionali o internazionali (ad esempio metodi AOAC, Rapporti ISTISAN, Quaderni IRSA, ecc.)
Regola Tecnica	Documento emanato da un'autorità che riporta requisiti tecnici obbligatori o direttamente o tramite riferimenti oppure incorporando il contenuto di una norma.

ALLEGATO B

Limiti di emissione degli scarichi idrici

Tabella 1/B: Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.

Numero parametro	PARAMETRI	unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in rete fognaria
1	pH	5,5-9,5	5,5-9,5	
2	Temperatura	°C	[1]	[1]
3	colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi speciali totali	mg/L	≤80	≤200
7	BOD5 (come O2)	mg/L	≤40	≤250
8	COD (come O2)	mg/L	≤160	≤500
9	Alluminio	mg/L	≤1	≤2,0
10	Arsenico (*)	mg/L	≤0,5	≤0,5
11	Bario	mg/L	≤20	-
12	Boro	mg/L	≤2	≤4
13	Cadmio (*)	mg/L	≤0,02	≤0,02
14	Cromo (*) totale	mg/L	≤2	≤4
15	Cromo VI (*)	mg/L	≤0,2	≤0,20
16	Ferro	mg/L	≤2	≤4
17	Manganese	mg/L	≤2	≤4
18	Mercurio (*)	mg/L	≤0,005	≤0,005
19	Nichel (*)	mg/L	≤2	≤4
20	Piombo (*)	mg/L	≤0,2	≤0,3

21	Rame (*)	mg/L	≤0,1	≤0,4
22	Selenio (*)	mg/L	≤0,03	≤0,03
23	Stagno [2]	mg/L	≤10	
24	Zinco (*)	mg/L	≤0,5	≤1,0
25	Cianuri totali (CN)	mg/L	≤0,5	≤1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤0,2	≤0,3
27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/L	≤1	≤2
28	Solfiti (come SO ₃)	mg/L	≤1	≤2
29	Solfati (come SO ₄)	mg/L	≤1000	≤1000
30	Cloruri	mg/L	≤1200	≤1200
31	Fluoruri	mg/L	≤6	≤12
32	Fosforo totale (come P)	mg/L	≤10	≤10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/L	≤15	≤30
34	Azoto nitroso (come N)	mg/L	≤0,6	≤0,6
35	Azoto nitrico (come N)	mg/L	≤20	≤30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤20	≤40
37	Idrocarburi totali [3]	mg/L	≤5	≤10
38	Fenoli (*)	mg/L	≤0,5	≤1
39	Aldeidi	mg/L	≤1	≤2
40	Solventi organici	mg/L	≤0,2	≤0,4

	aromatici (*)			
41	Solventi organici azotati (*)	mg/L	≤0,1	≤0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤2	≤4
43	Pesticidi fosforati (*)	mg/L	≤0,10	≤0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) [4]	mg/L	≤0,05	≤0,05
	tra cui:			
45	- aldrin [4]	mg/L	≤0,01	≤0,01
46	- dieldrin [4]	mg/L	≤0,01	≤0,01
47	- endrin [4]	mg/L	≤0,002	≤0,002
48	- isodrin [4]	mg/L	≤0,002	≤0,002
49	Solventi clorurati [4]	mg/L	≤1	≤2
50	Escherichia coli	UFC/100 mL	[5]	[5]
51	Saggio di tossicità acuta [6]		il campione non é accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore: è del 80% del totale

(*) sostanze per le quali non possono essere applicati limiti meno restrittivi.

[1] Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale.

[2] I composti organici dello stagno non possono essere derogati.

[3] Gli oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti non possono essere derogati.

[4] I composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati) non possono essere derogati.

[5] In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/ 100 m L.

[6] Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

Nota:

Le sostanze classificate contemporaneamente “cancerogene” e “pericolose per l’ambiente acquatico” non possono essere derivate.

Tabella 2/B: Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo

Numero parametro	PARAMETRI	unità di misura	(il valore della concentrazione deve essere minore o uguale a quello indicato)
1	pH		6-8
2	SAR		10
3	Materiali grossolani	-	assenti
4	Solidi sospesi totali	mg/L	25
5	BOD5	mgO2/L	20
6	COD	mgO2/L	100
7	Azoto totale	mg N/L	15
8	Fosforo totale	mg P/L	2
9	Tensioattivi totali	mg/L	0,5
10	Alluminio	mg/L	1
11	Berillio	mg/L	0,1
12	Arsenico (*)	mg/L	0,05
13	Bario	mg/L	10
14	Boro	mg/L	0,5
15	Cromo totale (*)	mg/L	1
16	Ferro	mg/L	2
17	Manganese	mg/L	0,2
18	Nichel (*)	mg/L	0,2
19	Piombo (*)	mg/L	0,1
20	Rame (*)	mg/L	0,1
21	Selenio (*)	mg/L	0,002
22	Stagno [1]	mg/L	3
23	Vanadio	mg/L	0,1
24	Zinco (*)	mg/L	0,5

25	Solfuri	mgH ₂ S/L	0,5
26	Solfiti	mgSO ₃ /L	0,5
27	Solfati	mgSO ₄ /L	500
28	Cloro attivo	mg/L	0,2
29	Cloruri	mgCl/L	200
30	Fluoruri	mgF/L	1
31	Fenoli totali (*)	mg/L	0,1
32	Aldeidi totali	mg/L	0,5
33	Solventi organici aromatici totali (*)	mg/L	0,01
34	Solventi organici azotati totali (*)	mg/L	0,01
35	Saggio di tossicità su Daphnia magna (vedi nota 6 di tabella 1/B)	LC50 24h	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale
36	Escherichia coli	UFC/100 mL	[2]

(*) sostanze per le quali non possono essere applicati limiti meno restrittivi.

[1] I composti organici dello stagno non possono essere derogati.

[2] In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 mL.

Nota:

Le sostanze classificate contemporaneamente “cancerogene” e “pericolose per l’ambiente acquatico” non possono essere derogate.

ALLEGATO C

Elenco tipologie di Attività con particolari obblighi in materia di gestione delle acque reflue

1. Lavanderie Industriali
2. Attività di produzione di prodotti chimici con alto impatto sulle acque (es. tensioattivi, coloranti, ecc.)
3. Attività di trasformazione e produzione della carta
4. Attività di produzione alimentare di tipo industriale (es. produzione di insaccati, lavorazioni di carni macellate, lavorazione del pesce, ecc.)
5. Industrie conserviere (es. lavorazione della polpa di pomodoro)
6. Industrie lattiero – casearie
7. Industrie enologiche
8. Altre attività evidenziate dal Collegio Tecnico della Commissione per la Tutela Ambientale